RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO

# Art. 47-bis

## Istituzione del Ministero e attribuzioni

E' istituito il Ministero della salute. Nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignita' della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di sanita' veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanita'. Il Ministero, con modalita' definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Versione in vigore dal 7 agosto 2001, non più in vigore dal 13 dicembre 2009 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riforma dell'organizzazione del Governo |
| Estremi | Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 |
| Titolo | IV — I ministeri |
| Capo | X-bis — Ministero della salute |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-300-1999/art-47-bis-istituzione-del-ministero-e-attribuzioni/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it